



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Al Segretario Generale

Decreto n. 17

Caserta, li 14 GEN. 2020

Visto il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*”.

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Enti Pubblici non Economici.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”, che recepisce la direttiva 2000/60/CE, in particolare la parte terza, nell’ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai Distretti idrografici.

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017.

Visto il DPCM del 14/07/2017 – registrato alla Corte dei Conti il 10/08/2017 n.1682 – con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

Vista la delibera n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente che approva lo Statuto delle Autorità di bacino distrettuale.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/04/2018 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.135 del 13 giugno 2018 - recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla Legge n.183/89, all’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e del decreto n.294 del 25 ottobre 2016*” con il quale, tra l’altro, è stata fissata la dotazione organica definitiva di quest’Autorità.

Considerato che ai sensi dell’art. 21, commi 11 e 11.1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

(convertito con modifiche in Legge 22/12/2011 n.214), come modificato dall'art.1, comma 154 della Legge 30-12-2018 n. 145, nelle more della costituzione della società dello Stato alla quale saranno trasferite le funzioni del soppresso ente EIPLI, *“l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza del predetto ente, previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'art.1, comma 516 della L. 205/2017, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso art. 1, comma 516, della citata legge 205 del 2017 nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell'Autorità di bacino di distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo”*.

Che ai sensi del predetto art.21, comma 11.1, per la realizzazione delle citate attività, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale *“è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui”*.

Visto il bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio - con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi - per 40 unità di vari profili professionali - avviso pubblicato in G.U. n.52 del 02/07/2019.

Visto in particolare l'art. 2 del predetto bando rubricato *“Requisiti di ammissione”* contenente, tra l'altro, l'indicazione del titolo di studio richiesto in relazione ai diversi riferimenti.

Vista la domanda di partecipazione, prodotta dal dr. Festosi Antonio, nato ad Acerra (Na) il 02/10/1989;

Considerato che detta domanda contiene richiesta di ammissione alla selezione per il Rif. V e la dichiarazione di possesso del seguente titolo di studio: *“Laurea di primo livello in ingegneria edile”*;

Vista la comunicazione in data 10/01/2020, della Commissione di Concorso 1, giusto D.S. n. 616 del 02/10/2019, della mancanza del titolo di studio per l'ammissione al colloquio del suddetto candidato;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2 del bando, il titolo di studio richiesto per essere ammessi a partecipare alla selezione per il Rif. V è Diploma di laurea specialistica (LS) secondo la definizione di cui al D.M. 3.11.1999, n. 509 ovvero Diploma di Laurea Magistrale (LM) secondo la definizione di cui al D.M. 22.10.2004, n. 270 ovvero Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'attuazione dei Decreti sopra citati - in Ingegneria civile indirizzo edile e/o equipollente;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Considerato che pertanto, ai sensi del citato art. 2 del bando, occorre procedere all'esclusione del succitato candidato dalla partecipazione alla selezione per il Rif. V.

Vista la domanda di partecipazione, prodotta dal dott. Manniello Mario, nato a Potenza il 04/05/1982;

Considerato che detta domanda contiene richiesta di ammissione alla selezione per il Rif. III e la dichiarazione di possesso del seguente titolo di studio: "Laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio";

Vista la comunicazione in data 10/01/2020, della Commissione di Concorso 1, giusto D.S. n. 616 del 02/10/2019, della mancanza del titolo di studio per l'ammissione al colloquio del succitato candidato, in quanto trattasi di laurea triennale;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2 del bando, il titolo di studio richiesto per essere ammessi a partecipare alla selezione per il Rif. III è Diploma di laurea specialistica (LS) secondo la definizione di cui al D.M. 3.11.1999, n. 509 ovvero Diploma di Laurea Magistrale (LM) secondo la definizione di cui al D.M. 22.10.2004, n. 270 ovvero Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'attuazione dei Decreti sopra citati - in Ingegneria civile indirizzo ambientale o Ingegneria per l'ambiente e il territorio indirizzo sanitario e/o equipollente;

Considerato che pertanto, ai sensi del citato art. 2 del bando, occorre procedere all'esclusione del suddetto candidato dalla partecipazione alla selezione per il Rif. III;

Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti interni di quest'Autorità di Bacino:

DECRETA

Art.1) Il dr. Festosi Antonio, nato ad Acerra (Na) il 02/10/1989 ed il dott. Manniello Mario, nato a Potenza il 04/05/1982 sono **esclusi dalla partecipazione alla selezione** per titoli e colloquio - con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi - per 40 unità di vari profili professionali - avviso pubblicato in G.U. n.52 del 02/07/2019, **in quanto il titolo di studio dichiarato nella domanda non è quello richiesto dall'art. 2, relativamente rispettivamente ai Rif. V e Rif. III del bando.**



